

Proposta di emendamento

Disegno di legge n. 795 – Senato della Repubblica

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

“CERP - COMUNITÀ ENERGETICHE PORTUALI”

Art. 3 Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera “b)” è inserito il seguente periodo: “c) *le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presenta articolo*”

al comma 1-bis, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole “... che il concessionario” sono inserite le seguenti parole: “*che ai presenti fini può essere gestore dell’infrastruttura di cold ironing*”

Il comma 2 dell’articolo 9, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è modificato come segue.

«2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, **i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile** possono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all’articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite **ai sensi del presente comma**, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall’Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.

4. L’impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all’Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale **o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale**. La realizzazione di impianti di produzione

di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, **in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale**, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

5. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli **soggetti** aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del Decreto-Legge 5 Ottobre 1993, N. 400, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494.

6. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

7. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-bis e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

Relazione Illustrativa

La proposta emendativa mira a favorire, nonché propone una disciplina organica, effettiva e semplificata, alle **Comunità energetiche in ambito portuale**, timidamente ipotizzata dall'art. 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Per disciplinare lo snellimento dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile da parte delle imprese concessionarie portuali (in larga parte si ipotizzano impianti fotovoltaici), vengono richiamate testualmente le convincenti disposizioni semplificatorie introdotte in occasione dell'istituzione delle ZES (vedasi al riguardo l'art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91).

Inoltre, pare opportuno derogare al limite posto dall'art all'articolo 42-bis, comma 3, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - recante *Autoconsumo da fonti rinnovabili* - laddove prevede che, nel caso di comunità energetiche, i relativi azionisti o membri sono [...], piccole e medie imprese. Infatti, come noto, diverse imprese concessionarie non rientrano nella definizione di PMI e da una tale limitazione normativa si giungerebbe al tanto indesiderato, quanto irrazionale, effetto di impedire (o per lo meno svilire) la costituzione di Comunità energetiche portuali.

Sulla costituzione e gestione della CERP, si prevedono le seguenti possibilità.

In primo luogo, la formulazione lascia aperte due ipotesi: che la CERP sia costituita su iniziativa "pubblica", ossia dell'AdSP, oppure, nell'eventuale inerzia delle Ente pubblico, su iniziativa "privata" delle imprese concessionarie di aree portuali interessate in tal senso.

Nel primo caso, viene richiamato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, T.U. in materia di società a partecipazione pubblica. Al riguardo, deve osservarsi che la previsione si colloca in sintonia con l'art. 4 comma 2 lettera a) del predetto T.U., posto che la CERP rientra pacificamente nell'ambito della "*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*"; e, in quanto tale, è un'attività esercitabile direttamente o indirettamente dalla P.A. / AdSP ai sensi del predetto articolo 4.

Inoltre, pare opportuno qui richiamare, per completezza, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/04/2018 che, nel ribadire l'abrogazione del D.M. 14/11/1996 – regolamento che un tempo individuava i servizi di interesse generale in ambito portuale - specifica: *..potrebbero rimanere nelle competenze di codeste Autorità (di sistema Portuale, n.d.r.) i servizi da rendere alle generalità degli utenti portuali quali, ad esempio, quelli di illuminazione delle parti comuni [...].*